

## Le principali sentenze su terre e rocce da scavo e inerti

a cura di Lavinia Basso  
Redazione ReteAmbiente

Anno	Pronuncia
2006	<p><b>Corte di Cassazione</b></p> <p><b>Sentenza 29 novembre 2006, n. 39369</b> <b>Esclusione dal regime dei rifiuti previsto per le terre e rocce da scavo – Applicabilità ai materiali da demolizione – Non sussiste</b></p> <p>I materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (quest'ultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla legge 443/2001 ed al Dlgs 152/2006) e vanno considerati rifiuti speciali.</p> <p>L'esclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dall'interpretazione autentica ex legge 443/2001 – attualmente riprodotta nell'articolo 186 del Dlgs 152/2006 – non ha alcun riferimento alla <i>“terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi, paletti in cemento precompresso”</i>, i quali sono rifiuti speciali da demolizione, sia ex articolo 7 del Dlgs 22/97 sia ex articolo 184 del “nuovo” Dlgs 152/2006.</p> <p>Viene così ribadita la corrente giurisprudenziale maggioritaria (sentenze Cassazione 2611/2002 e 35002/2003) basata sulla “specificità” della disciplina sui rifiuti, parzialmente contrastata dalla sentenza 37508/2003 secondo cui la differenza tra le due tipologie di materiali non impone una diversità di trattamento.</p>
2007	<p><b>Corte di Cassazione</b></p> <p><b>Sentenza 15 maggio 2007, n. 23788</b> <b>Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Dlgs 152/2006 – Natura della disciplina – Norme di carattere eccezionale – Interpretazione analogica – Esclusa</b></p> <p>L'articolo 186, Dlgs 152/2006 costituisce norma eccezionale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti. L'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti, condizionata alla sussistenza di precisi requisiti, non è quindi applicabile in via analogica e ciò ai sensi degli articoli 12 e 14 delle preleggi.</p> <p>Nel caso di specie, la Corte ha affermato che i residui di asfalto e i conglomerati bituminosi non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni previste dalla legge.</p> <p><b>Sentenza 19 giugno 2007, n. 23787</b> <b>Materiali provenienti dallo scavo delle strade – Disciplina ex Dlgs 152/2006 – Natura di rifiuti – Sussiste – Assimilazione alle terre e rocce da scavo ex articolo 186, medesimo Dlgs – Esclusa</b></p> <p>Non sono assimilabili alle “terre e rocce da scavo” (e non beneficiano, dunque, della relativa disciplina di favore ex Dlgs 152/2006) i materiali provenienti dallo scavo delle strade.</p> <p>La composizione degli inerti provenienti dallo scavo delle strade non rientrano nella categoria delle “terre e rocce da scavo” disegnata dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006, in quanto non costituiti esclusivamente da ghiaia o terriccio, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo, qualificabili come rifiuti.</p>

Anno	Pronuncia
<p>(segue)</p> <p><b>2007</b></p>	<p>I materiali in parola, dunque, sono da considerarsi rifiuti speciali ex articolo 184, comma 5, lettera b), Dlgs 152/2006 e non è loro applicabile la speciale disciplina "in deroga" riservata ex articolo 186, Dlgs 152/2006 alle "terre e rocce da scavo" propriamente dette, disciplina che consente – nel rispetto di determinate condizioni – di riutilizzarle direttamente in reinterri e riempimenti.</p> <p><b>Sentenza 13 settembre 2007, n. 34768</b>  <b>Rifiuti – Demolizione di manufatto – Necessità di autorizzazione – Non sussiste</b>  La demolizione di una nave produce rifiuti di diverse tipologie che, una volta prodotti devono essere gestiti in base alle norme sui rifiuti, ma l'attività di demolizione in sé <b>non</b> costituisce attività di gestione dei rifiuti e <b>non</b> richiede, quindi, il possesso delle relative autorizzazioni. Diversamente opinando ogni cantiere e ogni attività di demolizione, <b>anche edile</b>, dovrebbe essere considerata come attività di trattamento rifiuti e qualificati impianti per la gestione dei rifiuti.  Sono invece rifiuti le parti inevitabilmente prodotte dalla demolizione, per le quali è necessaria la gestione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p><b>Sentenza 16 ottobre 2007, n. 38514</b>  <b>Rifiuti – Materiali da demolizione – Recupero – Confine tra bene e rifiuto</b>  Il materiale proveniente da demolizioni edili è un rifiuto che <b>resta</b> tale fino al completamento delle attività di separazione e cernita. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'articolo 183, lettera h) del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.  Inoltre, deve essere fornita la prova sia che detti materiali verranno <b>tutti riutilizzati</b>, sia che tale reimpiego avvenga in tempi certi, circostanze del tutto incompatibili con lo stato di abbandono dei rifiuti stessi per un periodo superiore all'anno.</p> <p><b>Sentenza 28 novembre 2007, n. 44295</b>  <b>Rifiuti – Materiali di risulta lavorazione marmo – Riutilizzo – Requisiti – Accumulo per lungo periodo – Discarica abusiva – Configurabilità – Sussiste</b>  Il requisito della certezza ed effettività del riutilizzo di un materiale di risulta dalla lavorazione del marmo non è sussistente quando i materiali residuati da una certa lavorazione (del quale, pertanto, sussiste l'obbligo di disfarsi) siano stati accumulati per alcuni anni in palese violazione dell'articolo 6, primo comma, lettera m) numero 3, Dlgs 22/1997, determinando, nel corso del tempo, la realizzazione di una discarica abusiva. Tali materiali non sono riconducibili tra le terre e rocce da scavo direttamente utilizzate per reinterri o riempimenti. Parimenti non è corretto il riferimento alla nozione di materie prime secondarie, di cui all'articolo 181, comma 13, Dlgs 152/2006, poiché queste ultime devono possedere, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, specifiche caratteristiche tecniche individuate da un apposito Dm da emanarsi, ovvero, in via transitoria, specificate dalla normativa secondaria vigente. Altrettanto errato si palesa il riferimento alla nozione di sottoprodotto di cui all'articolo 183, primo comma, lettera n), dello stesso decreto legislativo, richiedendosi anche dalla norma citata la certezza oggettiva del reimpiego del materiale costituente sottoprodotto, nel momento stesso della sua produzione. Tale certezza è esclusa in ragione delle descritte modalità di stoccaggio per un lasso di tempo particolarmente rilevante.</p>
<p><b>2008</b></p>	<p><b>Corte Costituzionale</b></p> <p><b>Sentenza 14 marzo 2008, n. 62</b>  <b>Norme Provincia di Bolzano – Terre e rocce da scavo – Trasporti rifiuti speciali non pericolosi – Iscrizione Albo gestori ambientali – Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti – Deroghe alla disciplina nazionale – Illegittimità</b>  Le esenzioni in materia di formulario, obbligo di iscrizione all'Albo, terre e rocce da scavo nonché la previsione di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio degli impianti di smaltimento sono illegittime.  Le norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2006 in tema di gestione dei rifiuti sono pertanto costituzionalmente illegittime.  La legislazione nazionale in materia di rifiuti non ammette deroghe e ad essa le Regioni devono attenersi sia per evitare il contrasto con la normativa comunitaria, sia per la necessità di tutelare valori come la salute e l'ambiente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.</p> <p><b>Ordinanza 30 aprile 2008, n. 121</b>  <b>Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Nozione</b>  La modifica dell'articolo 186, Dlgs 152/2006 ad opera del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, rafforza il ruolo del "progetto" preventivo necessario per verificare il riutilizzo delle terre e rocce secondo i requisiti di legge, condizione, questa, ritenuta essenziale dalla Corte di Lussemburgo per escludere l'osservanza degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiuti.  La nuova formulazione della norma in esame, per i casi di terre e rocce provenienti da opere sottoposte a Via, Aia, permesso di costruire o Dia, o nel corso di lavori pubblici, introduce ulteriori garanzie – rispetto al passato – del certo riutilizzo di tali materiali, della compatibilità ambientale degli stessi e della possibilità tecnica di un tale riutilizzo, nonché impone un termine massimo entro il quale esso deve avvenire.  La norma richiede infatti che il progetto sia preventivamente approvato dalla medesima autorità competente per il procedimento di cui trattasi.</p> <p><b>Corte di Cassazione</b></p> <p><b>Sentenza 19 febbraio 2008, n. 7466</b>  <b>Rifiuti – Nozione – Inerti da demolizione – Terre e rocce da scavo – Differenze</b>  Gli inerti provenienti dalla demolizione di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo e pertanto sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti.</p>

Anno	Pronuncia
(segue)	Ai sensi della pregressa come dell'attuale disciplina, tali materiali sono chiaramente identificati come rifiuti speciali dei quali il detentore ha l'obbligo di disfarsi.
<b>2008</b>	<p>Tali residui possono essere sottratti alla disciplina sui rifiuti solo qualora ricorrano i presupposti di legge affinché possano essere ricondotti alla nozione di sottoprodotto, ossia solo ed esclusivamente a condizione che il residuo sia riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e solo ove ne sia certa la riutilizzazione senza danni all'ambiente.</p> <p><b>Sentenza 20 marzo 2008, n. 12429</b>  <b>Rifiuti – Ecofrantumatore – Recupero rifiuti da attività edilizia – Necessità autorizzazione – Sussiste</b>          Il recupero dei rifiuti da C &amp; D mediante separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari) mediante un macchinario frantumatore ("ecofrantumatore") in difetto della prescritta autorizzazione costituisce attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006. I materiali da C &amp; D <b>restano</b> rifiuti fino al completamento dell'attività di separazione e cernita, perché la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.</p> <p><b>Sentenza 1° ottobre 2008, n. 37280</b>  <b>Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Inerti da demolizione – Nozioni – Differenze – Disciplina applicabile</b>          La nozione di terre e rocce da scavo costituisce un'eccezione alla disciplina sui rifiuti e pertanto grava sull'imputato l'onere della prova dell'esistenza di tutte le condizioni per l'applicabilità di tale deroga.          La norma di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006 configura una causa di esclusione della punibilità ed è quindi l'imputato a dover provare la sussistenza di tutte le condizioni per tale esclusione.          Peraltro, in ogni caso, le terre e rocce da scavo vanno tenute ben distinte dagli inerti di demolizione, e tale distinzione si basa sulla circostanza che le prime hanno per oggetto il terreno, mentre le seconde hanno per oggetto un edificio o comunque un manufatto costruito dall'uomo.</p> <p><b>Sentenza 6 novembre 2008, n. 41131</b>  <b>Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Esclusione dalla disciplina sui rifiuti – Requisiti</b>          La disciplina delle terre e delle rocce da scavo è contenuta nell'articolo 186, Dlgs 152/2006 (come sostituito dal Dlgs 4/2008).          Ai sensi del suo comma 5, tali terre e rocce sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo se non sono utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo articolo. Al riguardo – affinché ricorrano gli estremi di reato – la mera circostanza che terre e rocce siano utilizzate per il riempimento di una cava (già espressamente previsto dall'originaria versione dell'articolo 186, comma 5, come effettivo utilizzo), non appare sufficiente. In questa prospettiva, neanche l'attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi dell'articolo 186, comma 1, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato), perché la macinatura delle terre e rocce da scavo non ne determina – di per se stessa – alcuna alterazione dei requisiti sia merceologici sia di qualità ambientale.</p>
<b>2009</b>	<p><b>Corte Costituzionale</b></p> <p><b>Sentenza 5 marzo 2009, n. 61</b>  <b>Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente – Rifiuti – Nozione – Norme della Regione Valle d'Aosta – Esclusione dei materiali inerti da scavo – Ricorso del Governo – Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" – Illegittimità costituzionale</b>          La Corte Costituzionale boccia l'esclusione dalla nozione di "rifiuto" dei materiali inerti da scavo, prevista dalla Regione Val d'Aosta: le misure sono meno rigorose di quelle stabilite dal Dlgs 152/2006.          Due articoli delle Lr n. 31/2007 e n. 5/2008 stabiliscono delle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, non previste dal Dlgs 152/2006, e quindi sono incostituzionali.          Il tutto, alla luce della giurisprudenza costituzionale (si veda la sentenza 10/2009) che affida i rifiuti alla competenza esclusiva dello Stato (in relazione al Dlgs 152/2006, sottolinea la Corte, "deve negarsi che il Dlgs 4/2008 abbia stabilito una tutela meno rigorosa"), mentre le Regioni possono soltanto fissare limiti di tutela più elevati.          Nella stessa sentenza, infine, la Corte conferma la legittimità delle disposizioni regionali inerenti le cd. "eco piazzole" che rispettano il Dm 8 aprile 2008.</p>
<b>2011</b>	<p><b>Corte di Cassazione</b></p> <p><b>Sentenza 1° marzo 2011, n. 7948</b>  <b>Terre e rocce da scavo – Discarica – Rifiuti pericolosi – Materiali provenienti da siti sottoposti ad interventi di bonifica – Mancata autorizzazione – Sanzioni</b>          Il codice Cer 170504 implica unicamente la possibilità di trattare terre e rocce di scavo non pericolose, in quanto per effetto delle modifiche apportate dalla decisione Ce 2001/118/Ce, al (vecchio) codice Cer 170501 corrispondono due nuovi codici: 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 e 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.          La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo come ribadito dall'articolo 186 Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 4/2008 secondo il quale "Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché...; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;".          Duplicati i codici Cer per le terre e rocce di scavo, non avrebbe avuto alcun senso utilizzare il codice concernente il materiale privo di sostanze pericolose e contestualmente ribadire la limitazione relativa al materiale proveniente da siti bonificati.</p>

Anno	Pronuncia
(segue) 2011	<p><b>Sentenza 16 marzo 2011, n. 18502</b>  <b>Rifiuti – Deposito incontrollato – Terre e rocce da scavo – Regime di favore – Onere della prova</b>            Il comportamento del dipendente che, disattendendo le istruzioni ricevute, abbandona del terreno di risulta sulla strada anziché presso la discarica autorizzata non è ascrivibile alla responsabilità del titolare dell'impresa.            L'assoluzione del titolare dell'impresa deriva dalla constatazione che il soggetto era caduto in errore per effetto del comportamento del dipendente che, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva disatteso gli ordini ricevuti.            Nel caso di specie, inoltre, non è stata riconosciuta la qualità di terre e rocce da scavo al materiale abbandonato, in quanto l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, dei requisiti richiesti per il regime di favore.</p> <p><b>Sentenza 6 aprile 2011, n. 13717</b>  <b>Terre e rocce di scavo – Regime derogatorio ex Dlgs 152/2006 – Materiale naturale estratto – Detriti vari da demolizione – Non rientra</b>            Perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Dlgs 152/2006 deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale.            Nel caso di materiale di altra natura come quello proveniente da demolizione e quindi avente per oggetto un manufatto costituito dall'uomo, lo stesso va ricompreso nell'ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione. Il deposito di materiale vario composto da detriti di differente natura provenienti da demolizioni, in prevalenza calcinacci, avvenuto senza il previo ottenimento dell'autorizzazione per la gestione di rifiuti ex Dlgs 152/2006, rende inevitabile la conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta dal Tribunale.</p> <p><b>Sentenza 27 luglio 2011, n. 29982</b>  <b>Terre e rocce da scavo – Rifiuti – Gestione non autorizzata – Regolarizzazione amministrativa postuma – Esclusione del reato – Non sussiste</b>            La regolarizzazione amministrativa intervenuta successivamente alla gestione illecita dei rifiuti da scavo non esclude la configurazione del reato previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006.            Il privato sorpreso a depositare su un terreno terre e rocce provenienti da un cantiere, senza alcuna autorizzazione, non può essere assolto dal reato di gestione illecita di terre e rocce da scavo (articolo 256 del Dlgs 152/2006).            Tali terre sono infatti rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006, e neanche il parere positivo dell'Arpa competente è in grado di sanare l'illiceità di tale gestione, in quanto una regolarizzazione amministrativa postuma di una situazione illecita non può escludere la rilevanza penale del fatto, a meno di un'esplicita previsione normativa giustificativa.</p>
2012	<p><b>Corte di Cassazione</b></p> <p><b>Sentenza 20 febbraio 2012, n. 6648</b>  <b>Terre e rocce da scavo – Regime di deroga – Articolo 186 del Codice ambientale – Onere della prova – Grava sull'imputato</b>            Chi intende avvalersi del regime di deroga dalla normativa sui rifiuti previsto dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006 deve sempre dimostrare la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni richieste dalla stessa norma.            Ciò alla luce della natura eccezionale della norma di cui all'articolo 186 che, escludendo – a determinate condizioni – le terre e le rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti, costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto contenuta nella stesso "Codice ambientale" (articolo 183), e indirettamente una causa di esclusione della punibilità per i reati che hanno come presupposto i rifiuti (articolo 256 e seguenti).            "Chiunque" può commettere il reato di gestione non autorizzata di rifiuti stabilito dall'articolo 256, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione di rifiuti o meno.</p>